SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 135

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 al 30 novembre 2004)

INDICE

BOCO: sulla base militare statunitense di Santo Stefano (4-06096) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)* *Pag.* 7863

CAMBER: sui provvedimenti del tribunale per i minorenni dichiarativi dell'efficacia dell'adozione di minore (4-06716) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 7870

CICCANTI: sulla realizzazione di un tratto stradale in variante alla strada statale n. 77, Val di Chienti (4-06573) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* 7872

DEMASI, ULIVI: sulla riorganizzazione territoriale dei presidi dell'Arma dei carabinieri (4-06777) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)* 7874

DE PAOLI: sull'istituzione di una rivendita di tabacchi in località Dezzo di Scolve, nel comune di Colere (4-06922) (risp. CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 7875

sull'istituzione di una rivendita di tabacchi in località Dezzo di Scolve, nel comune di Colere (4-07290) (risp. CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 7875

FABRIS: sulla sicurezza dei viadotti autostradali (4-07491) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* 7876

IOVENE: sui processi di riorganizzazione realizzati da Poste spa in Calabria (4-06946) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni)* 7878

LONGHI: sul licenziamento di due barellieri dell'ospedale «San Martino» di Genova (4-05628) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* *Pag.* 7881

sull'ospedale Padre Antero di Genova (4-06164) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* 7883

MALABARBA: sull'incremento dell'industria dello schiavismo in Kosovo (4-06796) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 7884

MORO: sul tratto della strada statale n. 52, «Carnia -- Passo della Mauria» (4-06754) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* 7886

OGNIBENE: sul ricorso proposto al TAR da un dipendente della regione siciliana (4-06886) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* 7889

RIGONI: sulla situazione finanziaria del comune di Carrara (4-06216) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* 7895

SPECCHIA: sulla chiusura estiva dell'Ufficio centrale delle Poste a Fasano (Brindisi) (4-07164) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni)* 7896

TOMASSINI: sull'immissione in commercio di manufatti imbottiti con piume (4-06869) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 7898

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)

BOCO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e della difesa.* – Premesso che:

in data 15 gennaio 2004 l'istituto di ricerca indipendente CRIIRAD (Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité), diretto dall'ingegnere e fisico nucleare Bruno Chareyon, ha reso noti gli esiti di analisi svolte nelle acque dell'arcipelago della Maddalena (Sassari) dove è avvenuto l'incidente che ha coinvolto il sommergibile statunitense Hartford alla fine del mese di ottobre del 2003;

in base ai risultati di queste analisi, effettuate tra il 17 e il 18 novembre 2003, dopo l'incidente, nonché il 9 dicembre 2003, si rileva una forte concentrazione di torio 234, compresa tra i 3.900 e i 4.700 becquerel nelle alghe rosse;

il torio 234 è un elemento della catena dell'uranio 238, noto anche come «uranio impoverito», che è utilizzato nei poligoni di tiro Usa e Nato dislocati in Sardegna ed è anche componente del combustibile nucleare che alimenta i sommergibili, e la sua concentrazione in natura non dovrebbe superare poche decine di Bq/Kg sec;

stante l'assenza di dati ufficiali sul preesistente livello di radioattività delle acque, il CRIIRAD afferma di non poter determinare se l'anomala concentrazione di torio sia conseguenza diretta dell'incidente occorso al sommergibile o, piuttosto, sia da far risalire all'attività della base militare statunitense di Santo Stefano;

in merito alle esatte circostanze temporali ed alle modalità dell'incidente occorso nei pressi degli scogli dell'isola di Caprera al sommergibile Hartford, mezzo navale avente un peso di circa 7.000 tonnellate e una lunghezza di 120 metri, nonché alle conseguenze da esso derivanti per l'ambiente, le autorità italiane non hanno tuttora reso noti dati precisi, a distanza di oltre quattro mesi dall'evento;

l'area è interessata in questo periodo da una serie di eventi calamitosi, come dimostra anche la circostanza che in data 21/01/2004 le agenzie di stampa riportavano la notizia di una fuoriuscita di olio combustibile nello specchio d'acqua tra il porto dell'isola della Maddalena e il litorale est in direzione di Caprera;

in merito alle conseguenze dell'evento che ha coinvolto il sottomarino statunitense Hartford, il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio ha dichiarato che, a seguito delle informazioni comparse sulla stampa, il presidio multizonale di Sassari aveva provveduto, su richiesta dell'APAT, ad effettuare, oltre agli usuali controlli di *routine*, un'indagine *ad hoc* al fine di verificare la presenza di radionuclidi artificiali, escludendo valori anomali nelle misure d'intensità di dose (gamma in aria)

nei livelli di concentrazione di radionuclidi artificiali nel particolato atmosferico e nelle matrici ambientali;

i dati raccolti dal presidio multizonale di Sassari sono tuttavia precedenti a quelli raccolti dal CRIIRAD in collaborazione con il WWF Gallura e l'associazione corsa ABCDE (Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement), che hanno accertato la presenza di piombo 210 e 212 e berillio 7 in concentrazioni giudicate anomale, oltre al già menzionato torio 234;

lo stesso Istituto di radioprotezione e sicurezza nucleare francese (IRSN), in data 28 novembre 2003, comunicava che nel periodo in cui erano state condotte rilevazioni dalle quali non risultavano concentrazioni particolarmente anomale l'andamento delle correnti non era propizio al trasferimento di un'eventuale radioattività emessa nella zona dell'incidente verso le bocche di Bonifacio;

l'incidente è avvenuto in un'area caratterizzata dalla presenza del Parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, area naturale protetta ai sensi della legge n. 394 del 1991 nonché sito di importanza comunitaria;

la medesima area è interessata anche dall'attività della esistente base americana di Santo Stefano - La Maddalena, per la quale sono previsti lavori di potenziamento senza che risulti essere stata esperita l'obbligatoria valutazione di incidenza ambientale prevista dalla direttiva Habitat n. 92/43/CEE, né la valutazione di impatto ambientale di cui alla direttiva n. 97/11/CEE nonostante l'articolo 20, comma 12, della legge regionale n. 3 del 2003 ritenga necessario il procedimento di valutazione d'impatto ambientale per tutti i progetti ricadenti almeno in parte nelle aree dei siti di importanza comunitaria;

sabato 31 gennaio 2004 a Cagliari, in occasione della cerimonia di consegna di nuove unità alla Marina militare, il Ministro della difesa Antonio Martino ha dato per acquisite le decisioni relative alla realizzazione di opere logistiche e infrastrutturali nella base militare, che prevedono anche la ristrutturazione degli impianti di generazione di energia da mobili a stabili, progetto inizialmente rigettato dal comitato paritetico regionale sulle servitù militari;

nella medesima circostanza il Ministro ha inoltre commentato negativamente la recente deliberazione del Consiglio regionale della Sardegna in cui si chiede lo smantellamento della base americana della Maddalena, dichiarazioni che hanno indotto il presidente della regione ad inviare una nota formale di protesta al Governo, come ha comunicato lo stesso presidente Masala nella riunione del consiglio regionale del 2 febbraio scorso;

il 2 febbraio 2004, inoltre, il consiglio comunale maddalenino ha approvato all'unanimità un documento con il quale si chiede l'intervento urgente dell'Unione europea, dei Ministeri della salute e dell'ambiente perché si faccia chiarezza sul problema della radioattività legata all'attività dei sommergibili a propulsione nucleare,

si chiede di sapere:

quali passi ufficiali siano stati intrapresi verso le autorità statunitensi al fine di ottenere tutte le informazioni e le precisazioni necessarie in merito a circostanze, cause e conseguenze dell'incidente occorso al sottomarino Hartford in acque italiane al largo dell'Arcipelago della Maddalena;

se risulti ai Ministri interrogati che a seguito dell'incidente le autorità statunitensi abbiano intrapreso azioni disciplinari a carico del Commodoro comandante della base Greg Parker, del Capitano al comando del sommergibile stesso Christopher R. Van Metre e di membri dell'equipaggio;

quali iniziative siano state assunte d'intesa con le competenti autorità francesi al fine di avviare un piano di monitoraggio comune delle acque della Maddalena e delle Bocche di Bonifacio;

se non si ritenga necessario, in presenza di rilevamenti discordanti, prevedere l'affidamento del monitoraggio anche ad autorevoli istituti di ricerca indipendenti specializzati nel rilevamento di ogni possibile fenomeno di inquinamento marino o radioattivo;

se non si ritenga doveroso, anche al fine di una corretta comparazione dei dati disponibili, rendere noti i risultati di tutte le rilevazioni effettuate nelle acque della Sardegna e della Maddalena prima dell'incidente in questione;

quali siano gli esiti ed i criteri seguiti dalla indagine ambientale svolta autonomamente dal comune della Maddalena, tramite prelievo di campioni di organismi marini nelle acque della zona;

quale attuazione sia stata data all'intesa raggiunta con la regione il 14 gennaio 2004 per garantire a tutti gli enti pubblici territoriali interessati la possibilità di effettuare analisi concernenti la qualità dell'aria, dell'acqua e del fondale marino, sulla rotta di transito delle unità navali statunitensi all'interno del comprensorio militare nell'area della Maddalena, e se non si intenda garantire alle associazioni di protezione ambientali di accedere ai risultati delle analisi stesse;

quali iniziative si intenda assumere al fine di organizzare un sistema di monitoraggio che preveda la diffusione periodica al pubblico dei risultati dei rilevamenti della qualità dell'ambiente, dell'aria e delle acque;

quali interventi urgenti, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, si intenda assumere per porre rimedio allo stato di inadeguatezza tecnologica delle cinque centraline di monitoraggio esistenti, prevedendone la sostituzione con strumentazioni tecnologiche di ultima generazione in grado di rilevare adeguatamente eventuali insorgenze di fenomeni radioattivi;

se non si ritenga opportuno avviare in ogni caso le immediate ed opportune operazioni di bonifica dell'area interessata, a tutela della salute pubblica e dell'importante ecosistema marino del Parco;

quale sia l'impatto sull'ecosistema del parco e sulla biodiversità marina della ordinaria attività svolta nella base militare collocata all'in-

terno dell'area protetta e quali siano gli effetti del transito e dello stazionamento in quel tratto di mare di veicoli a propulsione nucleare;

se non si ritenga, ove fosse accertata una reale situazione di radioattività riconducibile alla attività della citata base nucleare, di dover valutare il ritiro della concessione di cui all'accordo del 1972, come richiesto dal Consiglio regionale sardo;

se, al fine di garantire la sicurezza pubblica in considerazione della movimentazione di materiale nucleare, i vigenti piani di emergenza previsti per il caso di incidente nucleare nell'area della Maddalena contemplino il rischio di accidentale fusione nucleare e tengano conto del flusso turistico della zona, prevedendo anche l'obbligatoria evacuazione della popolazione;

per quale motivo, in relazione al potenziamento della base, non sia stato applicato l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna, che prevede la valutazione di incidenza di qualsiasi piano o progetto su zone speciali di conservazione (ZSC) e siti di importanza comunitaria (SIC), in particolar modo i siti contenenti habitat o specie prioritarie;

se non si ritenga di sospendere, in attesa delle opportune valutazioni sull'incidenza delle opere previste e dello stato di radioattività esistente, l'esecuzione dei lavori di potenziamento delle infrastrutture della base di Santo Stefano;

se sia infine ancora compatibile la presenza di una base militare e la circolazione di sommergibili a propulsione nucleare con armamento nucleare a bordo all'interno di acque territoriali collocate nell'ambito di un'area protetta che per il suo delicato equilibrio ambientale e biologico è stata inserita fra i siti di interesse comunitario;

se il Governo abbia autorizzato, oltre al caso di Santo Stefano - La Maddalena, altri siti per sommergibili nucleari nel territorio nazionale e se siano state svolte le opportune indagini di carattere ambientale connesse alla navigazione di sommergibili a propulsione nucleare nei mari italiani. (4-06096)

(10 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Si risponde anche per conto del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio.

Il Governo ha già avuto modo di riferire sulle questioni sollevate dall'interrogante, rispondendo a moleteplici atti di sindacato ispettivo sulla materia.

A tal riguardo, è opportuno precisare che il comprensorio militare dell'isola di Santo Stefano è una base italiana di cui una parte, sempre sotto comando nazionale italiano, è concessa in uso alla US Navy.

Trattasi di un approdo per ormeggio di una nave appoggio presso la banchina dell'isola di Santo Stefano, destinata a fornire supporto tecnico logistico ai sommergibili statunitensi che, a seguito di autorizzazione di-

plomatica, sostano per il tempo strettamente necessario ad effettuare le manutenzioni.

Inoltre, si sottolinea che non esistono, in ambito nazionale, altri siti oltre a quello in parola, dove sia prevista la presenza di navi di appoggio-sommegibili.

I lavori di ristrutturazione dell'area di Supporto Logistico della Marina statunitense non prevedono ampliamenti dell'area attualmente in uso e gli interventi previsti riguardano, soprattutto, opere di bonifica ambientale rispetto a manufatti che, realizzati circa 30 anni fa, sono ormai obsoleti e non comporteranno incrementi dell'attività operativa, tanto meno del personale destinato alla struttura.

Per quanto concerne il volume delle infrastrutture, le contenute variazioni da apportare sono ampiamente ricomprese nel recupero di superfici oggi destinate, in una situazione di profondo degrado, a depositi di materiali a cielo aperto.

Tali valutazioni sono state istituzionalemtne condivise anche dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Sassari che, dopo vari sopralluoghi ed incontri *in situ*, ha espresso, sotto il profilo paesistico-architettonico, il proprio nulla osta.

Altresì, l'Ente Parco "Arcipelago della Maddalena", interessato in proposito, non ha rappresentato alcuna eccezione.

Peraltro, la base militare di Santo Stefano esisteva già molti anni prima della data di approvazione della legge quadro per le areee protette, dell'istituzione del Parco nazionale e dell'Ente parco.

Tenuto conto, poi, che la tipologia ed il livello di attività svolte, il sistema di monitoriaggio e controllo messo in atto nell'arcipelago escludono pericoli sull'ecosistema del parco, non si dispone di elementi oggettivi per avviare un'operazione di bonifica a tutela dello stesso.

Avuto riguardo, inoltre, alla questione sollevata dall'interrogante in ordine al rispetto dell'art.6 della direttiva n. 92/43/CEE, premesso che l'area non è, allo stato, inserita tra i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nè tra le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), le previsioni della citata direttiva non trovano applicazione nel caso specifico.

Riguardo all'incidente verificatosi il giorno 25 ottobre 2003, il sottomarino nucleare statunitense "Hartford", uscendo dalla rada di La Maddalena, per un problema tecnico di lieve entità ha toccato il fondo nelle acque basse, a nord-ovest dell'isola delle Bisce.

Il Comando della Forza subacquea statunitense nel Mediterraneo ha tempestivamente informato telefonicamente il nostro Stato Maggiore della Marina in merito all'accaduto, rappresentando che il sommergibile non aveva subito danni interni allo scafo.

A seguito di esplicita richiesta di aggiornamento sulla vicenda, si è appreso che il battello era stato scortato nel transito in uscita da una motovedetta della Capitaneria di porto.

Al termine di detta operazione di scorta, l'equipaggio del battello aveva avvertito un forte rumore proveniente dallo scafo.

Da una prima valutazione, il battello non sembrava avere riportato alcun danno allo scafo tanto meno alla propulsione, pur rendendosi necessaria l'effettuazione di ulteriori controlli agli organi di governo che hanno determinato il rientro dell'unità in porto.

Tenuto conto che l'effettuazione dei citati controlli avrebbe determinato un prolungamento della sosta dell'unità rispetto alle originarie previsioni, le Autorità statunitensi sono state invitate a formalizzare la richiesta di estensione della *diplomatic clearance,* chiedendo un ulteriore rapporto ufficiale sull'incidente.

I controlli effettuati in porto hanno consentito di accettare la presenza di danni al timone ed alcune strisciate sullo scafo di entità tale da non comportare alcun danno allo scafo ovvero al personale di bordo.

A seguito dell'incidente, l'ufficiale addetto alla navigazione, il suo assistente ed il comandante sono stati rimossi dall'incarico.

Al verificarsi dell'evento è stato immediatamente escluso qualsiasi pericolo di inquinamento ambientale e per l'incolumità delle popolazioni, fermo restando, comunque, che le istituzioni militari hanno costantemente monitorato l'evolvere della situazione.

Con riferimento al controllo ambientale, nell'area operano complessivamente 3 reti fisse di monitoraggio appartenenti alla Marina militare italiana, all'Azienda Sanitaria Locale di Sassari ed ai Vigili del Fuoco.

In particolare, le prime due sono specificatamente dedicate al monitoraggio radiologico dell'arcipelago.

In merito a quanto asserito dal senatore interrogante in ordine allo stato di obsolescenza delle centraline di monitoraggio, per quanto concerne la rete della Marina militare italiana è in corso l'ammodernamento del sistema di monitoraggio con previsione di ultimazione dei lavori entro il corrente anno; lo scorso mese di febbraio sono stati installati la nuova centralina di controllo (presso la Capitaneria) ed il primo sensore (nell'isola di Santo Stefano).

Inoltre, il Presidio Multizonale di Prevenzione è un laboratorio il cui sistema di qualità è stato riconosciuto conforme alla norma europea EN 17025 e questo comporta la partecipazione del laboratorio di La Maddalena ad interconfronti tra vari laboratori omologhi, al fine di verificare continuamente l'attendibilità delle misure e delle metodiche utilizzate.

Per quanto riguarda l'attività di controllo, il Governo ha sottoscritto un accordo con la regione Sardegna che consente a tutti gli Enti pubblici territoriali interessati di effettuare analisi concernenti la qualità dell'aria, dell'acqua e del fondale marino sulla rotta di transito delle unità navali statunitensi all'interno del comprensorio militare in questione.

Si rammentano, a tal proposito, le indagini effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione (PMP) di Sassari, dalla Commissione per la ricerca e l'informazione indipendente sulla radioattività, dal Centro Interforze Studi ed Applicazioni Militari (CISAM) che preleva campioni ininterrottamente dal 1974, dalla Marina militare, dall'Istituto di radioprotezione e di Sicurezza Nucleare (IRSN) francese, dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT), dall'Istituto Cultu-

rale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare (ICRAM), dall'Agenzia Regionale per la Protezione ambientale (ARPAS) e dal Laboratorio per il controllo della radioattività ambientale della regione Sardegna.

I risultati di tali indagini non hanno evidenziato valori anomali rispetto anche ad altre zone della Sardegna e la presenza di torio 234 riscontrata nelle alghe rosse è da ritenere imputabile a processi di accumulo naturali.

In particolare, i risultati delle analisi effettuate con molteplici misure di spettrometria alfa e gamma e con campionamenti di matrici ambientali hanno sempre evidienziato l'assenza di anomalie delle concentrazioni di radionuclidi artificiali, quali quelli presenti nei reattori nucelari che alimentano i sottomarini.

Sono stati anche esclusi eventuali rilasci di radionuclidi transuranici, quali ad esempio il plutonio, che si trasformano nel combustibile del reattore.

In sintesi, gli esiti hanno escluso ogni correlazione tra il sistema di propulsione nucleare dei sottomarini in transito nell'area e le concentrazioni di uranio e suoi discendenti nelle matrici ambientali.

Tali risultanze sono state confermate dal ministro Matteoli nel corso dell'audizione tenutasi il 10 novembre scorso presso la 13ª Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell'arcipelago maddalenino.

Perlatro, i risultati dell'indagine, svolatsi nel periodo febbraio-giugno 2004, erano stati già anticipati nei mesi di aprile e maggio nell'ambito di una presentazione al Presidente della regione autonoma Sargegna e di una conferenza stampa organizzata dal Sindaco del comune di La Maddalena.

Lo stesso Sindaco, a seguito dell'indagine effettuata dall'amministrazione comunale con l'ausilio della Marina militare della Guardia Costiera, ha dichiarato in un recentissimo comunicato stampa che "....a La Maddalena non vi è radioattività se non quella naturalmente presente in natura".

E' evidente, dunque, che non vi è alcuna ragione che possa destare una situazione di allarmismo.

Per la salvaguardia e la tutela dei residenti, esiste un "Piano di emergenza", dell'agosto 2003, predisposto dal Comando militare marittimo autonomo Sardegna, relativo alle attribuzioni e competenze dei Comandi militari interessati.

Il Piano, oltre a contenere la descrizione dell'organizzazione militare *in loco*:

– contempla le misure di emergenza più idonee da attuarsi al verificarsi di incidenti;

– fissa i posti di ormeggio più indicati in relazione all'orografia ed alle condizioni ambientali della base;

– prevede i controlli ambientali e detta le norme di sicurezza da adottarsi in caso di incidente.

Le misure e le azioni descritte nel Piano sono state preventivamente coordinate con l'Autorità territoriale di governo di Sassari, competente per gli aspetti legati alla salvaguardia della popolazione civile.

Il Piano, infatti, fa parte integrante del più generale piano di emergenza, recentemente rielaborato dalla prefettura di Sassari, in perfetta aderenza a quanto previsto dal d.lgs. n. 230/1995.

I moduli di intervento previsti nel Piano assicurano la piena applicazione di tutte le misure di protezione finalizzate a garantire l'incolumità della popolazione civile e del personale militare che opera presso la base di Santo Stefano.

Inoltre, nella considerazione che:

– i mezzi navali vengono accompaganti in entrata ed in uscita nelle acque dell'arcipelago;

– in caso di incidente si prevede l'allontanamento del sommergibile con un rimorchiatore sempre presente e pronto ad operare;

– la probabilità che si verifichi la fuoriuscita nell'ambiente di materie radioattive allo stato aeriforme è molto bassa;

– non è stata ritenuta necessaria l'adozione di una misura quale l'esodo della popolazione di La Maddalena. Per tale ragione il Piano prende in considerazione l'ipotesi di un esodo solamente volontario; cioè solo per coloro che sentono l'esigenza di allontanarsi dall'area.

In conclusione, l'azione della Difesa è indirizzata ad armonizzare i molteplici aspetti che attengono alla sicurezza, all'impatto ambientale ed allo sviluppo turistico ed economico dell'area, nel rispetto dell'autonomia politica ed amministrativa della regione Sardegna.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(26 novembre 2004)

CAMBER – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* – Premesso che:

la circolare emanata in data 2 agosto 2001 dalla Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie – Servizio enti locali e la successiva circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici del 28 febbraio 2003 prevedono, per i provvedimenti del tribunale per i minorenni dichiarativi dell'efficacia dell'adozione di minore, la validità di eventuali atti di nascita modificati nel Paese d'origine, se conformi alla sentenza straniera;

conseguentemente, nel caso che la legge del Paese d'origine del minore adottato preveda che «la sentenza di adozione disponga anche la sostituzione dell'atto di nascita originario (il quale non riveste più alcun valore giuridico) con un nuovo atto contenente le nuove generalità del minore indicate nella sentenza medesima», si ha che «il nuovo atto di nascita, formato dalle autorità straniere, diventa l'unico atto di nascita tra-

scrivibile, in quanto predisposto sulla base di una specifica disposizione legislativa dell'ordinamento interno dello Stato di appartenenza del minore, che l'autorità che pronunzia l'adozione e gli uffici di stato civile stranieri sono tenuti a rispettare»;

peraltro molti comuni italiani nella trascrizione dei decreti del locale tribunale per i minorenni non hanno finora applicato dette circolari, sulla base di una supposta diversa interpretazione dello stesso tribunale;

i provvedimenti del tribunale per i minorenni dichiarativi dell'efficacia dell'adozione di minore solitamente riportano, nei confronti del minore, formule del tipo: «Nome-modificato, Cognome-modificato, già Nome-originario, eventuale-patronimico, Cognome-originario» oppure «Nome-originario, eventuale patronimico, Cognome-originario, ora Nome-modificato, Cognome-modificato», ma a volte riportano il solo nome originario, mentre dal Comune viene trascritto il nome originario, l'eventuale patronimico, il cognome-originario e successivamente annotata l'adozione;

il tribunale per i minorenni ordina comunque la trasmissione al Comune di competenza del provvedimento dichiarativo dell'efficacia dell'adozione, del provvedimento dell'autorità straniera e di ambedue i certificati di nascita, l'originario ed il modificato, innescando così il dubbio su quale certificato vada registrato dal Comune, nonostante le circolari citate in premessa siano esaustive in proposito,

si chiede di sapere:

se siano tuttora valide la circolare emanata in data 2 agosto 2001 dalla Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie – Servizio enti locali e la successiva circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici del 28 febbraio 2003;

se ad esse debbano conformarsi i tribunali per i minorenni;

se, anche in mancanza di un'esplicita modifica dei dati anagrafici del minorenne da parte del tribunale, il Comune di competenza sia tenuto comunque alla trascrizione del nuovo atto di nascita.

(4-06716)

(4 maggio 2004)

Risposta. – Si premette, in merito alla questione sollevata, che le circolari del 2 agosto 2001 e del 28 febbraio 2003 che prevedono, per i provvedimenti del Tribunale per i minorenni dichiarativi dell'efficacia dell'adozione di minore, la validità di eventuali atti di nascita modificati nel paese di origine, se conformi alla sentenza straniera, sono pienamente valide e operative.

Anche in mancanza di esplicite disposizioni in merito da parte del Tribunale che ha dichiarato l'efficacia in Italia del provvedimento straniero di adozione del minore, l'ufficiale dello stato civile interessato deve trascrivere l'atto di nascita come modificato nel paese di origine, se conforme alla sentenza straniera.

L'atto originario di nascita, infatti, come già specificato nelle circolari citate, non riveste più alcun valore giuridico e quindi l'unico atto trascrivibile è solamente il nuovo.

Può verificarsi il caso, tuttavia, che l'ufficiale d'anagrafe e di stato civile, nell'attribuzione del cognome ai figli adottivi, si trovi a dover trascrivere sull'atto il doppio cognome (quello di origine e quello adottivo).

Secondo l'ordinamento italiano e una conforme interpretazione giurisprudenziale il minore adottato conserva il prenome originario ed acquista il solo cognome del padre adottivo. Le generalità del minore straniero indicate nel decreto con il quale è stata dichiarata l'efficacia di affidamento preadottivo in Italia del provvedimento straniero, mirano alla sola identificazione fisica del minore e non ostano a diverse indicazioni nel decreto di adozione. Il provvedimento straniero no fa stato sul nome del minore.

Il nome, quindi, del minore straniero rimane quello di origine finchè il provvedimento straniero di adozione non diventa esecutivo in Italia, anche se modificato nello stato di provenienza per effetto dell'adozione, per cui il nuovo nome con il quale il minore entra in Italia ha solo valore identificativo, alla stregua di un semplice soprannome.

Inoltre, qualsiasi annotazione venga apposta all'anagrafe, contenuta nel provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, non potrà essere resa nota, previo ulteriore provvedimento di autorizzazione da parte di quest'ultima, in quanto l'articolo 27 della legge n. 184 del 1983, nell'ottica della tutela del minore a crescere in piena serenità in un ambiente idoneo ha ritenuto necessaria la cessazione di quasiasi rapporto con la famiglia di origine, salvo nei casi di divieti matrimoniali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(17 novembre 2004)

CICCANTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che fin dal 1994 è stata avviata la realizzazione del tratto stradale in variante alla strada statale n. 77 – Val di Chienti – in zona Villa Potenza, tra il chilometro 94+850 ed il chilometro 95+600;

che allo stato attuale i lavori stessi sono ancora sospesi, con notevole pregiudizio della città di Macerata, in quanto il capoluogo è raggiungibile dall'esterno soprattutto dalla direttrice di marcia che proviene dalla bassa e media valle del Potenza, attraversando il centro della frazione di Villa Potenza;

che in tale tratto di strada che attraversa la frazione si registra un alto tasso di incidentalità e di inquinamento atmosferico, con grave pregiudizio soprattutto della salute e della sicurezza della popolazione locale;

che il livello di sopportazione e di accettazione di questo stato di cose da parte della stessa popolazione è ormai saturo, non più procrastinabile, stante l'interesse dell'incolumità degli abitanti;

che, pertanto, si rende necessario rendere la realizzazione di detto tratto di strada una priorità assoluta nei programmi del compartimento dell'ANAS di Ancona, competente per territorio;

che si tratta di recepire anche le sollecitazioni ripetutamente espresse dal Consiglio comunale di Macerata nel senso di una rapida soluzione del problema evidenziato, trattandosi di chiudere un cantiere incomprensibilmente aperto da oltre un decennio per dei lavori che richiedono tempi molto minori,

si chiede di sapere:

quali adempimenti tecnici e burocratici debbano ancora essere svolti per il completamento dei lavori sopra evidenziati;

quali ostacoli siano stati finora registrati per il completamento dei lavori di cui trattasi;

quali iniziative si intenda assumere per una rapida ripresa dei lavori e per dare soluzione ai problemi riscontrati.

(4-06573)

(20 aprile 2004)

Risposta. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'ANAS S.p.A., interessata al riguardo, rappresenta che il Compartimento per la viabilità delle Marche ha recepito le osservazioni dei soggetti interessati dall'espropio aggiornando parzialmente gli elaborati progettuali per il completamento dei lavori di realizzazione della variante di Villa potenza lungo la strada satale n. 77 "della Val di Chienti" e, ai sensi dell'articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2000, modificato ed integrato dal decreto legislativo 302/2002, ha provveduto, in data 30 giugno 2004, all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo.

La società stradale fa presente che il medesimo Compartimento, non essendo pervenute osservazioni in merito, in data 6 agosto 2004 ha approvato il progetto definitivo che è stato debitamente notificato agli interessati.

Successivamente il suddetto Ufficio periferico ha notificato l'ammontare dell'indennità provvisoria per i beni da espropriare e sta contattando gli espropriandi per addivenire alla cessione volontaria. Contestualmente detto Ufficio sta completando la redazione del progetto esecutivo.

L'ANAS fa conoscere, infine, che l'inizio dei lavori è condizionato dalla definizione dell'acquisizione delle aree oggetto dell'esproprio prevista, in caso di piena condivisione da parte degli espropriandi delle indennità, entro gennaio 2005.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(23 novembre 2004)

DEMASI, ULIVI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che nel corso della trasmissione televisiva «Uno Mattina» in onda alle ore 9 del giorno 3.5.2004 si è parlato della possibile chiusura delle stazioni dei Carabinieri attualmente presenti nei Comuni con meno di 1000 abitanti e della loro sostituzione con stazioni mobili, gli interroganti chiedono di sapere:

se quanto premesso corrisponda a verità;

se, in caso affermativo, tale scelta sia sostenuta dal gradimento delle popolazione e delle Amministrazioni comunali interessate, da sempre abituate a considerare la presenza dell'Arma quale tutela dell'incolumità pubblica e privata, sostegno solidale e protezione dei «deboli»;

se si ritenga che la paventata modifica organizzativa sia compatibile con il messaggio di presenza attiva dello Stato trasmessa mediante l'uso, apprezzabile ed apprezzato, degli sceneggiati televisivi che esaltano i compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri attraverso esempi di presenza costante nella tempestiva prevenzione e repressione dei crimini;

se, infine, sia possibile sapere se l'eventuale riorganizzazione territoriale dell'Arma sia da ricondurre a questioni di bilancio e se, in tale evenienza, si sia considerato che le spese per il mantenimento e l'auspicato rafforzamento dei comandi territoriali di base costituiscono un costo sociale che la popolazione è obbligata a sostenere per garantire i cittadini residenti in ogni angolo del Paese.

(4-06777)

(13 maggio 2004)

Risposta. – L'Arma dei Carabinieri sta attuando diversi interventi ordinativi volti ad ottimizzare l'impiego delle risorse ed a migliorare il dispositivo di controllo del territorio.

Tale processo sta avvenendo, essenzialmente, sia mediante il potenziamento delle stazioni ubicate fuori dai capoluoghi (non sede di commissariato di pubblica sicurezza) sia con la soppressione di presidi, già da tempo ripiegati su reparti limitrofi in mancanza di soluzioni infrasrutturali alternative, situati in Comuni ove insistono altri uffici analoghi.

Tale soppressione, di limitata entità, è pari allo 0,2% del numero totale delle stazioni presenti sul territorio nazionale.

In conclusione, la riorganizzazione territoriale in argomento si inquadra nel più ampio contesto dell'impiego ottimale delle risorse, nell'ottica di garantire efficacia ed efficienza operativa.

Il Ministro della difesa

Martino

(26 novembre 2004)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel comune di Colere, località Dezzo di Scolve, si rileva la necessità di una rivendita di generi di monopolio, attualmente inesistente;

tale frazione si trova sulla strada statale n. 294, in una zona con elevata presenza di industrie, fermate di autobus, scuole e centri commerciali;

gli abitanti della zona, già numerosi, subiscono un incremento esponenziale durante i mesi estivi,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per istituire una rivendita di tabacchi in località Dezzo di Scolve.

(4-06922)

(15 giugno 2004)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in data 15 giugno 2004 lo scrivente ha presentato a codesto Ministero un'interrogazione in merito all'istituzione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio – attualmente inesistente – nella frazione Dezzo di Colere in provincia di Bergamo;

che è trascorsa un'altra stagione turistica senza una risposta in merito e, conseguentemente, con il ripetersi dell'ormai annoso disagio che tale disservizio procura non solo ai residenti abituali, già di per sé numerosi, ma anche a quanti si recano in tale località durante i mesi estivi,

si chiede si sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito e se non ritenga opportuno intervenire per evitare che ulteriori dilazioni temporali nell'apertura della suddetta rivendita in località Dezzo di Colere possano continuare a danneggiare, anche economicamente, questa frazione del Bergamasco.

(4-07290)

(22 settembre 2004)

Risposta. (*) – L'Onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ritiene opportuno procedere all'impianto di una rivendita di tabacchi presso la località Dezzo di Scolve del Comune di Colere.

Al riguardo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rappresentato che, nella zona segnalata, operava la rivendita n. 1 di Colere e che la stessa, a seguito di rinuncia alla gestione presentata dal relativo proprietario, è stata conseguentemente chiusa.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

A seguito di ciò, il competente Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Brescia sta procedendo a riattivare, appena possibile, il punto vendita in questione attraverso la sua riassegnazione a mezzo di asta pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finaze
CONTENTO

(23 novembre 2004)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che in data 9 ottobre 2004 Matteo Mosca, un giovane di soli 25 anni, perdeva la vita volando giù da un viadotto della A27, nel tratto autostradale del Comune di Vittorio Veneto (Treviso) in direzione da Belluno a Venezia, mentre cercava di superare lo spartitraffico al fine di soccorrere un automobilista in difficoltà sulla carreggiata opposta;

che, in particolare, il giovane, che viaggiava insieme ad un gruppo di amici, non appena si era accorto che un'auto stava per prendere fuoco sull'altra parte della carreggiata, fermava la propria vettura e di corsa tentava di attraversare il *guardrail*, senza accorgersi che tra le due carreggiate vi era il vuoto;

considerato:

che tale incidente ripropone il problema della sicurezza dei viadotti autostradali; infatti più volte si sono verificate tragedie simili;

che la normativa vigente ancora non prevede particolari interventi per evitare lo scavalcamento delle barriere di protezione dei viadotti;

che il «collegato infrastrutture» alla legge finanziaria 2002 prevedeva un programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale, con particolare attenzione all'installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali;

che, a tal fine, veniva autorizzato un impegno di 20 milioni di euro per l'anno 2002 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade-ANAS o gli enti destinatari delle competenze trasferite sono autorizzati ad effettuare;

che nell'ambito del programma in questione si sarebbe dovuto procedere all'obbligatoria installazione nelle autostrade di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia;

che l'Ente nazionale per le strade-ANAS, interessato in merito, aveva fatto conoscere di avere già richiesto alle società autostradali concessionarie di adottare con ogni urgenza le opportune misure di sicurezza;

che, attualmente, solo alcune tratte della rete autostradale italiana risultano dotate di idonei dispositivi di protezione, come dimostrato dalla tragedia ricordata in premessa;

che, circa la specifica situazione della rete autostradale gestita dalla Società autostrade s.p.a., l'ANAS ha fatto conoscere che, su un totale di 385,5 chilometri di carreggiata su ponti e viadotti, 112 chilometri sono

dotati di parapetto di altezza pari a 100 centimetri, di cui 37 chilometri con reti o dispositivi di protezione. Altri 152 chilometri risultano muniti di spartitraffico o barriera riqualificata di tipo New Jersey alta dai 140 ai 160 centimetri di cui 60 chilometri dotati di reti o dispositivi di protezione,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato al fine di porre in sicurezza quanto prima i viadotti dell'intera rete autostradale e stradale italiana;

se non ritenga opportuno avviare un'indagine allo scopo di accertare se sussistano responsabilità in relazione all'errata progettazione e agli *standard* di sicurezza per gli utenti della strada;

se non si ritenga opportuno rendere obbligatoria l'installazione di reti di protezione nelle carreggiate interne dei viadotti in tutte le autostrade e strade statali;

quali società autostradali abbiano inoltre in esame provvedimenti particolareggiati per installare dispositivi di protezione anticaduta sullo spartitraffico centrale dei viadotti e dei ponti con piattaforme separate.

(4-07491)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto ispettivo cui si risponde, l'A.N.A.S. S.p.A., interessata al riguardo, ha fornito notizie sulla dinamica dei fatti cui si fa riferimento.

Il giorno 8 ottobre 2004 alle ore 23.10, sul viadotto "Longhere" al chilometro 57+280 nord dell'autostrada A/27 Venezia - Belluno, si è verificato un incidente causato da una vettura che, dopo aver urtato il "sicurvia" laterale, si è fermata in corsia di sorpasso incendiandosi. Gli occupanti uscivano incolumi dall'auto e si allontanavano, provvedendo a segnalare direttamente il pericolo ai veicoli sopraggiungenti.

Alle ore 23.39, la Polizia stradale di Udine comunicava che, da informazioni raccolte da utenti fermi sul posto, risultava che una persona in transito sulla carreggiata, per raggiungere la carreggiata opposta, onde prestare soccorso alle persone coinvolte nell'incidente nell'altra carreggiata, si arrampicava, scavalcandola, sulla rete antiscavalco alta due metri e precipitava nel vuoto tra le due carreggiate. Cadeva così nel sottostante terreno per un'altezza di circa 23 metri.

Il suddetto era stato trovato gravemente ferito nel terreno sottostante e, dopo essere stato trasportato all'ospedale, era purtroppo successivamente deceduto.

Questi i fatti verificatisi. A riguardo occorre altresì sottolineare che, anche alla luce di analoghi episodi verificatisi nel passato, gli enti responsabili dela gestione delle infrastrutture autostradali hanno assunto le opportune e sufficienti misure per evitare drammi quale quello qui ricordato.

In particolare l'A.N.A.S., ha richiesto alle società concessionarie autostradali in più occasioni di provvedere alle opportune misure di sicu-

rezza segnalando i provvedimenti adottati, e da adottare, nonchè la programmazione annuale degli impegni economici conseguenti.

Stante la rilevanza della problematica, le concessionarie hanno quindi intrapreso tutti i provvedimenti di competenza provvedendo altresì a risolvere le situazioni di particolare criticità e ponendo in opera protezioni atte a contribuire alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Nello specifico dell'autostrada A27, dove si è verificato il tragico evento, ed in particolare sul viadotto oggetto dell'incidente, sono state installate «reti antiscavalco» reputate idonee ad evitare il pericolo determinato dallo spazio vuoto che talvolta si frappone tra i viadotti.

Per quanto riguarda la rete autostradale gestita dalla società Autostrade per l'Italia, proprio per evitare che comportamenti impulsivi degli utenti autostradali, soprattutto in caso di incidenti e nelle ore notturne o in condizioni metereologiche negative, diano luogo ad operazioni di scavalco tra le due carreggiate senza la immediata e piena consapevolezza del vuoto tra i viadotti, nel biennio 2002-2003 sono stati installati 174 chilometri di reti antiscavalcamento sul bordo sinistro dei viadotti, completando così al 100% l'adozione di tale misura di sicurezza su tutte le autostrade che gestisce in concessione.

In totale, sui 385,5 chilometri di carreggiata su ponti e viadotti esistenti sulle autostrade gestite da Autostrade per l'Italia sono presenti 264 chilometri a carreggiate separate e protette, di cui:

112 con *guard rail* alti un metro più reti alte 2 metri, per un'altezza complessiva di 2 metri;

152 chilometri con New Jersey alti tra 1,40 e 1,60 metri.

Si deve altresì evidenziare che la normativa vigente non prevede particolari interventi per evitare lo scavalcamento delle barriere di protezione dei viadotti. Questi sono evidenziati dalla relativa segnaletica e, pertanto, gli utenti sono tenuti ad utilizzare tutte le precauzioni del caso se, per qualsiasi motivo, si trovano fermi su tali strutture.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di propria competenza ed in considerazione del tragico evento, ha tuttavia ritenuto opportuno e doveroso aviare lo studio di nuove misure da prescrivere alle concessionarie autostradali - tramite il concedente ANAS - per garantire una migliore sicurezza degli utenti autostradali.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(23 novembre 2004)

IOVENE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che negli ultimi anni i processi di riorganizzazione realizzati da Poste Spa in Calabria hanno determinato la perdita di circa 1000 posti di lavoro, di cui quasi 400 nella provincia di Reggio Calabria;

che nelle scorse settimane i sindacati postali calabresi (Slc-CGIL, Slp-CISL, UilPost, Failp-Cisal, Sailp-Confsal e Ugl-Com) hanno indetto

uno sciopero di 24 ore e organizzato una manifestazione di protesta presso il Palazzo direzionale delle Poste Spa di Reggio Calabria;

che i sindacati lamentano un clima intollerabile fatto di atteggiamenti provocatori e arroganti, prestazioni oltre l'orario di lavoro non riconosciute, trattenute sullo stipendio, anche per ritardi di pochi minuti, uffici postali con servizi igienici non consoni, senza climatizzazione e non rispettosi della normativa sulla sicurezza;

che a questo si aggiunge la situazione dei 57 lavoratori interinali del *call center* delle Poste di Reggio Calabria, su cui l'azienda aveva puntato;

che il 31 maggio 2004 18 di questi lavoratori hanno terminato il loro rapporto di lavoro per scadenza dei termini contrattuali, a cui il 30 giugno si aggiungeranno gli altri 39, dopo circa 3 anni di lavoro;

che Poste Spa, dopo aver formato, e utilizzato per tre anni, questi 57 giovani lavoratori, con altissimi *standard* di qualità e professionalità, divenuti patrimonio non solo dell'azienda ma per tutto il territorio, decide, senza alcun preavviso, di smantellare il *call center* di Reggio Calabria infliggendo un colpo molto forte in una provincia, quella di Reggio Calabria, ed in una regione come la Calabria dove il lavoro manca;

che questi 57 giovani lavoratori e le loro famiglie, dopo aver creduto nel progetto di rinnovamento dell'azienda, hanno dato il massimo nella speranza di garantirsi un posto di lavoro stabile, dando un contributo essenziale al rilancio del gruppo, e si ritrovano oggi nell'incertezza e nella precarietà;

considerato:

che in Calabria c'è un malessere diffuso circa le prestazioni offerte dalle Poste;

che i disservizi più frequenti sono quelli legati alle lunghe attese agli sportelli, ai ritardi nel recapito della corrispondenza, a disservizi a causa di uffici non presidiati adeguatamente, ad uffici aperti a giorni alterni o solo per pochi giorni al mese, chiusi o addirittura soppressi definitivamente;

che secondo le organizzazioni sindacali di categoria calabresi tutto questo provocherà il totale disfacimento della struttura delle Poste regionali che, già con lo svuotamento della Direzione regionale territoriale delle Poste ed il passaggio delle sue funzioni a Napoli, ha perso qualsiasi ruolo autonomo e potere decisionale in proprio;

che il caso dei lavoratori interinali del *call center* di Reggio Calabria è emblematico di come l'azienda, dopo aver utilizzato per il proprio rilancio i lavoratori, oggi, invece di ampliare l'organico, anche in relazione ai successi ottenuti, e per rendere più efficiente il servizio, dà loro il benservito e smantella il *call center*;

che, differentemente, Poste Spa stabilizza i lavoratori interinali del *call center* di Roma, con contratto non più rinnovabile, assumendoli a tempo indeterminato, dimostrando così che l'azienda utilizza due pesi e due misure a seconda delle situazioni che è chiamata ad affrontare,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire presso le Poste Spa per salvaguardare e migliorare il servizio in questione e garantire l'occupazione dei 57 lavoratori interinali del *call center* nella città di Reggio Calabria.

(4-06946)

(29 giugno 2004)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire nella gesione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società la quale, pertanto, organizza secondo le logiche imprenditoriali ritenute più opportune le risorse di cui dispone, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di assicurare condizioni di operatività compatibili con una gestione economicamente equilibrata, nonchè di garantire un efficiente servizio all'utenza.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società Poste italiane la quale, in relazione alla lamentata risoluzione, in data 31 maggio 2004, del rapporto di lavoro di diciotto lavoratori interinali applicati al *call center* di Reggio Calabria, ha comunicato quanto segue.

L'assunzione di lavoratori temporanei presso il *call center* in parola è stata effettuata per fronteggiare le esigenze emerse a seguito dell'acquisizione di specifiche commesse di lavoro, non attuabili mediante i consueti assetti produttivi dell'azienda.

La società Poste italiane ha, poi, reso noto che – come normalmente avviene nei casi in cui l'azienda ricorre al supporto di lavoratori temporanei – sia la durata del contratto sia le successive proroghe, oltre ad essere comunicate ai diretti interessati, hanno formato oggetto di apposite informative alle organizzazioni sindacali.

L'istituto del contratto di lavoro a temine – secondo quanto riferito dalla concessionaria – , disciplinato dalla legge 196/97, è stato recepito dal contratto collettivo nazionale di lavoro della società sottoscritto l'11 luglio 2003 che, in sintonia con le disposizioni legislative vigenti in materia, ha definito i criteri, le modalità e i casi di applicazione dell'istituto medesimo. Stando a quanto riferito i lavoratori di cui trattasi, assunti sulla base dei riferiti criteri, hanno cessato il rapporto di lavoro con l'azienda alla naturale scadenza dei rispettivi contratti, essendosi ormai esaurite le motivazioni che ne avevano richiesto la stipula.

A completamento d'informazione, la concessionaria – in considerazione del positivo bilancio lavorativo degli interessati – ha fatto presente di avere proposto ai diciotto lavoratori in questione un contratto di lavoro temporaneo nel settore sportelleria presso la filiale di Locri; proposta che è stata accettata solo da nove di essi.

La società Poste italiane ha, inoltre, comunicato che i contratti di lavoro delle ulteriori 39 unità, cui fa specifico riferimento l'atto di sindacato

ispettivo in esame, sono stati prorogati, per due unità, fino al 30 ottobre 2004 e per le rimanenti 37 unità fino al gennaio 2005.

Si fa, infine, presente che, per gli aspetti di stretta competenza di questo Ministero delle comunicazioni – quale Autorità di regolamentazione del settore postale – relativi al controllo del livello del servizio erogato da Poste italiane S.p.A. nella provincia di Reggio Calabria, la verifica del mantenimento dei livelli qualitativi del servizio stesso effettuata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 261/99 non ha evidenziato, allo stato attuale, indici difformi dallo *standard* di qualità prefissato. Qualora si dovessero riscontrare scostamenti in negativo dagli *standard* medesimi saranno adottati i correttivi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, del contratto di programma.

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

(22 novembre 2004)

LONGHI. – *Ai Ministri della salute e della giustizia*. – Premesso che:

sulla stampa genovese («Il Secolo XIX») del 2 novembre 2003 è apparsa la notizia del licenziamento di due barellieri dell'ospedale «San Martino» di Genova, denunciati dai carabinieri ai primi di ottobre per truffa aggravata ai danni dello Stato e interruzione di pubblico servizio, in quanto lasciavano il posto di lavoro dopo poche ore e molto prima della fine del turno;

non risulta che analoghi provvedimenti siano stati presi nei confronti dei medici che, come riportato nella interrogazione 4-04843 del 26 giugno 2003, alla quale non è stata ancora data una risposta, avrebbero arrecato un danno all'ospedale «San Martino» in quanto praticano attività *intra moenia* «in nero»;

sulla stampa genovese («Il Secolo XIX» del 3 novembre 2003) è apparsa inoltre la notizia che cinque medici della struttura sanitaria del carcere di Genova Pontedecimo sono stati indagati per l'omicidio colposo di una donna equadoregna detenuta nel suddetto carcere;

tra gli indagati ci sarebbero, sempre secondo notizie di stampa («Il Secolo XIX» del 3 novembre 2003), il dott. Giacomo Toccafondi e la dott.ssa Marilena Zaccardi, due medici penitenziari coinvolti anche nell'indagine sulle violenze subìte dalle persone arrestate durante il G8 svoltosi a Genova nel luglio del 2001 e portate nella caserma di Bolzaneto;

in particolare il dott. Toccafondi sarebbe indagato per i reati di abuso d'ufficio, omissione di referto, ingiuria, violenza privata, percosse, minaccia, omissione d'atti d'ufficio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei barellieri da parte della Azienda sanitaria San Martino debbano essere adottati anche nei confronti dei medici;

se i Ministri in indirizzo non ritengano increscioso il fatto che, nonostante i gravi capi di imputazione, il dottor Giacomo Toccafondi non sia stato trasferito, rimosso o licenziato, e, al contrario, non solo sia rimasto aiuto chirurgo nell'ospedale di Pontedecimo gestito dalla ASL n. 3 di Genova, ma, addirittura continui ad operare nel carcere di Pontedecimo;

se i Ministri non ritengano opportuno che nei confronti del dottor Giacomo Toccafondi siano adottati adeguati provvedimenti da parte dell'Ordine dei medici di Genova.

(4-05628)

(13 novembre 2003)

Risposta. – In merito alle questioni prospettate nell'atto parlamentare in esame, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova ha segnalato che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera «San Martino» di Genova ha provveduto a licenziare senza preavviso i due barellieri, in esito al procedimento disciplinare con cui è stata accertata la loro responsabilità in relazione al compimento di gravi infrazioni nello svolgimento del servizio.

Per quanto di propria competenza, il Ministero della giustizia ha comunicato che presso la Procura di Genova è stato aperto il procedimento penale n. 11903/03 R.G.P.M. nei confronti dei due barellieri, per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio per il reato di cui all'articolo 640, comma 2, del codice penale.

Il merito al decesso della cittadina dell'Ecuador Quinde Garcia Delia Julieta, arrestata il 16 ottobre 2001 e reclusa presso la casa circondariale di Genova Pontedecimo, il Ministero della giustizia ha comunicato che la detenuta, ricoverata con urgenza nell'ospedale «San Martino» per sospetta meningite, è deceduta il 29 marzo 2002 a seguito di edema cerebrale.

Poichè il decesso è avvenuto nella struttura ospedaliera dopo un ricovero protattosi ininterrottamente per 14 giorni, la Direzione Generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non ha disposto alcuna inchiesta amministrativa sulle cause e sulle circostanze del decesso, non potendo indagare, fra l'altro, sull'operato dei sanitari di una struttura ospedaliera esterna.

Sulle cause del decesso sono attualmente in corso indagini da parte della competente Autorità Giudiziaria che coinvolgono, tra gli altri, anche il dottor Giacomo Toccafondi e la dottoressa Marilena Zaccardi.

Al riguardo, la procura della Repubblica di Genova ha riferito che in base all'esito dell'incidente probatorio, avente ad oggetto la perizia medico-legale sul caso, e all'interrogatorio di tutti gli indagati, è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, *ex* articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, nei confronti degli indagati Toccafondi Giacomo, Zaccardi Marilena, Abbondati Antonio, Burchielli Elivia, per il reato previsto dall'articolo 589 del codice penale in danno di Quinde Garcia Delia Julieta.

La stessa procura ha, inoltre, comunicato che in relazione ai fatti avvenuti nella caserma di Genova-Bolzaneto nei giorni del vertice G8, i medici dell'amministrazione penitenziaria Toccafondi Giacomo e Zaccardi Marilena sono iscritti nel registro degli indagati nel procedimento n. 21312/2001/21 insieme ad altre quarantacinque persone, tra cui tre medici della stessa amministrazione.

Le indagini preliminari si sono concluse per tutti gli indagati con la richiesta di rinvio a giudizio formulata in data 12 maggio 2004.

Gli indagati Toccafondi Giacomo e Zaccardi Marilena sono imputati rispettivamente dei seguenti reati:

1) articoli 110, cpv; n. 1, 5 e 9, 323, 365, 378, 610, 581, 594, 612, 635 e 328 del codice penale;

2) articoli 81 cpv.; 61 n. 1, 5 e 9, 323 e 594 del codice penale.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(26 novembre 2004)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Considerato che:

nel 2000 era in corso una gara pubblica per l'acquisto di una risonanza magnetica per l'ospedale Padre Antero di Genova Sestri;

con l'avvento della nuova amministrazione di centro-destra alla guida della regione Liguria veniva annullata la gara pubblica con la motivazione – espressa dall'allora Assessore alla sanità – che la risonanza magnetica prevista non era adeguata alle necessità dell'ospedale Padre Antero;

sembra che finalmente, dopo quattro anni, per il mese di agosto 2004 possa entrare in funzione la nuova apparecchiatura,

si chiede di sapere:

per quali motivi l'acquisto della risonanza magnetica sia stato ritardato di circa quattro anni;

se ciò sia dipeso da incapacità, negligenza o da una scelta politica;

quanto la ASL n. 3 genovese abbia pagato in questi quattro anni a strutture private, accreditate o no, per sottoporre a risonanza magnetica gli assistiti del Ponente genovese, e in particolare quanto abbia pagato alla «Biomedical».

(4-06164)

(18 febbraio 2004)

RISPOSTA. – In merito all'acquisto di una apparecchiatura per la risonanza magnetica nucleare (RMN) destinata all'ospedale «Padre Antero Micone» di Genova-Sestri Ponente, la prefettura – Uffico Territoriale del Governo di Genova ha comunicato che, dai dati pervenuti dal competente Assessorato Regionale, risulta che la relativa procedura di gara, av-

viata dalla ASL n. 3 di Genova con la delibera n. 1324 del 29 aprile 1999, è stata revocata per inidoneità delle offerte presentate.

Con la successiva determinazione dirigenziale n. 17 del 3 dicembre 2002, la stessa azienda ha deliberato di acquisire, attraverso l'espletamento di un'unica procedura di gara, due apparecchiauture, una per la risonanza magnetica e una per la tomografia assiale computerizzata (TAC).

Questa scelta è stata motivata sulla base di uno studio inteso a verificare la possibilità di un'adeguata installazione congiunta delle due attrezzature nell'ambito delle strutture del nosocomio.

A causa della complessità dei progetti presentati, la seconda procedura di gara si è conclusa con l'atto di aggiudicazione per la fornitura di due tomografi, uno a risonanza magnetica e l'altro computerizzato ad alta gamma, a favore della «Philips Medical System» di Milano (deliberazione n. 470 del 4 febbraio 2004).

L'assessore regionale alla salute, nel reputare congruo l'intervallo di tempo intercorso tra l'avvio (3 dicembre 2002) e la conclusione (4 febbraio 2004) della procedura di gara, ha precisato che il tempo trascorso tra la revoca della iniziale procedura (27 ottobre 2000) e l'avvio della seconda, è stato determinato da una non sufficiente programmazione iniziale, riferibile sia alla imprecisa individuazione delle caratteristiche della strumentazione RMN in rapporto ai bisogni dell'ospedale, sia alla mancata previsione di sostituzione della TAC in servizio, ormai obsoleta, con una nuova.

Nelle more della sostituzione, le prestazioni diagnostiche effettuate con RMN sono state effettuate da un soggetto privato, la «Biomedical», selezionato attraverso una ordinaria procedura di gara, con oneri inferiori a quelli che l'ASL n. 3 avrebbe dovuto sostenere in presenza dell'installazione di una RMN di minore qualità o inadeguata alle esigenze dell'ospedale.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(26 novembre 2004)

MALABARBA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

da fonti giornalistiche («The Guardian» del 7 maggio 2004, a firma Ian Traynor) si apprende che Amnesty International ha recentemente denunciato la responsabilità delle truppe occidentali nel crescente incremento dell'industria dello schiavismo sessuale in Kossovo;

in questo «commercio» sarebbero coinvolte centinaia di donne, la maggior parte minorenni: l'80% avrebbero meno di 18 anni, di cui un terzo meno di 14 anni;

circa 2000 donne sarebbero state importate da Moldavia, Ucraina, Russia e Romania attraverso accordi con le mafie locali;

una volta vendute, queste donne sono detenute dai loro proprietari in condizioni di schiavitù: violentate, picchiate, minacciate, incatenate, impedite di uscire;

secondo Amnesty International soldati di Stati Uniti, Germania, Francia e Italia sarebbero coinvolti nel *racket* ma, poiché detto personale gode dell'immunità, Amnesty non ha trovato traccia di procedure intentate dai Paesi della NATO contro i propri militari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo e il Governo italiano siano a conoscenza dei fatti e se, alla luce dei recenti avvenimenti accaduti in Iraq, non sia opportuno avviare un'inchiesta urgente per verificare l'eventuale coinvolgimento dei militari italiani in Kossovo nelle ipotesi di commercio sessuale sopra citate.

(4-06796)

(18 maggio 2004)

Risposta. – Le notizie riferite dal senatore interrogante sono riprese da un articolo apparso nell'edizione del 7 maggio 2004 del quotidiano britannico «The Guardian» ed a loro volta tratte da un corposo rapporto dell'Organizzazione non governativa Amnesty International, pubblicato il 6 maggio 2004.

Il documento in questione sostiene che a partire dal 1999, con l'arrivo dei contingenti Nato e del personale delle Nazionale Unite in Kosovo, la regione sarebbe diventata la meta finale privilegiata di un traffico di donne e bambine costrette alla prostituzione forzata, gestito prevalentemente da organizzazioni criminali internazionali. Come ammesso nello stesso rapporto appare estremamente difficile individuare la reale consistenza del fenomeno data la sua natura illegale e clandestina.

Le fonti di cui si è avvalsa Amnesty International per la stesura del rapporto consistono in testimonianze dirette di ragazze vittime di tratta in Kosovo nonchè interviste condotte presso un ampio ventaglio di operatori locali ed internazionali impiegati presso l'UNMIK, l'OSCE, l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (OIM), membri di organizzazioni non governative locali ed internazionali, in particolare il Centro per la protezione delle donne e dei bambini ed il Centro per la protezione delle vittime e per la prevenzione del traffico di esseri umani in Kosovo ed, infine, membri della magistratura locale.

In merito alla questione del supposto coinvolgimento di soldati italiani nel *racket* della prostituzione in Kosovo, si fa notare che a pagina 6, ultimo capoverso del citato rapporto, si fa riferimento alle dichiarazioni di alcuni residenti nella zona di Peja/Péc che avrebbero indicato che alcuni soldati italiani, membri della KFOR, sarebbero stati tra i fruitori di tali illegali attività. Non viene fatta tuttavia menzione di collusioni da parte di membri delle forze italiane nel traffico finalizzato allo sfruttamento della prostituzione.

La tutela delle vittime di tale traffico rappresenta oggi una delle priorità di azione dell'Italia in tutti i rilevanti fori internazionali. L'articolo 6

della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la Convenzione sui diritti del fanciullo sanciscono che la prevenzione del traffico deve rappresentare un obbligo per gli Stati in quanto si tratta di una vera e propria forma di discriminazione di genere.

È importante sottolineare che l'Italia ha assunto un ruolo propositivo in sede di redazione del Protocollo Opzionale per prevenire, sopprimere e punire il traffico di esseri umani finalizzato allo sfruttamento, allegato alla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale del dicembre 2000. Agli articoli 6 e 7 di tale Protocollo viene riconosciuta la necessità di una effettiva prevenzione della tratta attraverso la protezione dei diritti umani, l'assistenza ed un supporto adeguato alle vittime ed il perseguimento in giustizia dei trafficanti.

Nel gennaio 2001 l'UNMIK ha approvato il regolamento n. 2001/4 sulla proibizione del traffico di esseri umani in Kosovo, che criminalizza sia i trafficanti sia coloro che fruiscono consapevolmente di tale attività illegale.

L'Italia ha inoltre recentemente promosso e cosponsorizzato la risoluzione n. E/CN.4/2004/L. 62 aprovata dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite in occasione della sessione svoltasi a Ginevra nel marzo-aprile 2004, con la quale viene fra l'altro prevista la nomina di uno Special Rapporteur sul traffico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ANTONIONE

(24 novembre 2004)

MORO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il tratto della strada statale n. 52, «Carnia – Passo della Mauria», è troppo spesso al centro delle cronache per gli incidenti stradali che si verificano;

che la frequenza di incidenti gravi è maggiore nei periodi caratterizzati dalle avverse condizioni meteorologiche e in presenza della sede stradale resa viscida dalla pioggia;

che la gravità di tale situazione è nuovamente emersa nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 maggio 2004 a causa di due incidenti, a poca distanza l'uno dall'altro, dove hanno perso la vita tre giovani persone ed altre due sono rimaste ferite in modo grave a seguito della perdita del controllo delle auto a causa dello sbandamento dei veicoli, con conseguente invasione della corsia opposta a quella di marcia;

che nel tratto compreso tra l'immissione nella strada statale dopo lo svincolo del raccordo con l'autostrada «A23» e il bivio per Villa Santina-passo Mauria, la sede stradale è stata in più occasioni oggetto di interventi di rifacimento del manto di asfalto, tra l'altro volti ad eliminare avvallamenti del fondo che provocavano il cosiddetto fenomeno dell'«acquaplannig»;

che la frequenza di incidenti stradali su quel tratto di strada appare anomala rispetto alla media su tutta la tratta;

che recentemente è stato costruito un terrapieno subito dopo il secondo ponte sul fiume Tagliamento e prima dell'immissione sulla rampa di accesso all'autostrada «A23» e, al momento, non è dato di sapere quale sia lo scopo della sua realizzazione,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il numero degli incidenti che si sono verificati lungo il tratto della strada statale n. 52 compreso tra l'immissione nella strada statale dopo lo svincolo del raccordo dell'autostrada «A23» ed il bivio di Villa Santina-Passo Mauria;

quante siano le vittime di tali incidenti (morti e feriti);

se esista uno studio che in qualche modo possa prevedere un collegamento di causa – effetto tra le condizioni della sede stradale e la frequenza degli incidenti concentrati in un tratto di strada ben identificato;

se non si ritenga necessaria l'installazione di ulteriori cartelli per segnalare la pericolosità della strada, soprattutto in caso di pioggia;

quale sia la funzione del terrapieno già realizzato e descritto in premessa.

(4-06754)

(11 maggio 2004)

Risposta. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto e per quanto attiene alle specifiche competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inerentemente ai quesiti posti, sono stati richiesti elementi all'ANAS Spa, la quale fa presente che la strada statale n. 52 «Carnica», con capisaldi sulla strada statale n. 13 in località Stazione di Carnia (Km. 0+000) e sulla strada statale n.49 «Pusteria» in località S. Candido (Km. 125+657), rappresenta un importantissimo collegamento viario tra le vallate del bellunese, dell'ampezzano con le vallate della Carnia, della Val Canale, Canal del Ferro e la vicina Austria.

Il tratto compreso tra l'immissione della strada statale dopo lo svincolo del raccordo con l'autostrada A23 e il bivio per Villa Santina-passo Mauria rappresenta il ramo di raccolta delle varie confluenze di traffico veicolare turistico e pesante proveniente dalle vallate carniche ed il loro successivo convogliamento sia verso la Bassa Friulana sia verso l'Austria tramite l'A23 Udine Tarvisio.

Per questo motivo l'ANAS ha profuso il massimo degli sforzi per migliorare il predetto tratto di viabilità sia per togliere dall'isolamento il nord del Friuli sia per alleggerire il centro abitato di Tolmezzo dalla morsa del traffico veicolare pesante, costruendo di fatto un'arteria che dalla collettività locale viene indicata come la «superstrada di Tolmezzo». Di fatto l'ammodernamento della statale ha comportato un ampliamento della carreggiata fino a metri 10,50 con due corsie di metri 3,75 cadauna.

L'ANAS informa che da uno studio effettuato dall'ACI e dall'Istituto Nazionale di Statistica presentato in occasione del 1º Salone internazionale della sicurezza stradale, svoltosi a Verona nell'ottobre 2003, la statale n. 52 «Carnica» risulta agli ultimi posti tra le strade ad elevato numero di incidenti per chilometro e per rischio di incidenti.

La società stradale rappresenta che i luttuosi episodi citati nel presente atto ispettivo evidenziano la concorrenza di almeno un paio di detti fattori: le condizioni meteorologiche e la condotta dei conducenti.

Infatti, le condizioni meteorologiche presenti nella zona tra le giornate di venerdì 7 e sabato 8 maggio scorsi possono aver causato una riduzione della visibilità che ha condizionato certamente la condotta dei conducenti coinvolti negli incidenti, ma altrettanto certo è il comportamento di guida non consono alle condizioni ambientali.

L'ANAS ritiene appunto che la causa della perdita di controllo dell'auto e della conseguente invasione della corsia opposta al senso di marcia non possa essere, in alcun modo, ascritta all'infrastruttura stradale in parola in quanto la stessa presenta caratteristiche tecniche assolutamente idonee per i limiti di velocità vigenti nel tratto. Il più corretto comportamento tenuto dagli altri conducenti in transito lungo la medesima infrastruttura viaria non ha determinato altri incidenti.

Il tratto di statale «Carnica» in argomento è provvisto di adeguata e sufficiente segnaletica stradale.

Per quanto riguarda la segnalata costruzione di un terrapieno al Km. 5+906 in sinistra, l'ANAS fa presente, infine, che lo stesso attiene ai lavori di costruzione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti assentito con regolare concessione in quanto conforme alle prescrizioni della normativa vigente.

Il Ministero dell'interno, per quanto di competenza, ha trasmesso il sottoelencato prospetto relativo ai dati fomiti dalla Prefettura di Udine riferiti all'attività infortunistica effettuata dai reparti di Polizia Stradale della provincia di Udine sulla strada statale n. 52 «Carnica» tra i km. 4 e 20, fra gli abitati di Amaro e Villa Santina:

Anno	Incid. con soli danni	Incid. con feriti	Incid. mortali	Numero feriti	Numero morti
2001	5	5	1	11	1
2002	3	2	0	6	0
2003	3	4	1	6	1
2004	3	0	2	3	3
TOTALE	14	11	4	26	5

La Prefettura di Udine fa presente che sul tratto indicato non sono stati fatti particolari studi sul rapporto tra numero sinistri e stato della

strada, anche perchè, come detto, si è constatato che il fattore umano (violazione delle norme di prudenza e comportamento) è stata l'unica causa del verificarsi di tali sinistri, ritenendo la segnaletica installata idonea ed adeguata.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(23 novembre 2004)

OGNIBENE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che un dipendente della Regione Siciliana, dopo avere ottenuto cinque provvedimenti giurisdizionali a proprio favore tra cui una sentenza della Corte costituzionale, la n. 185 del 1995, ha avuto accolto il proprio ricorso nel merito avverso la detta Regione Siciliana dal TAR della Sicilia, Sez. di Catania, con sentenza n. 931, Sez. II, del 3 maggio 2001;

che avverso detta sentenza del TAR della Sicilia l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo nell'agosto dello stesso anno, cioè il 2001, dopo appena tre mesi dal deposito, con sospetta solerzia e tempestività (la sentenza non era stata notificata ed il termine annuale per l'appello scadeva a maggio del 2002), ha depositato presso il Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo un appello senza produrre la prova della notifica dello stesso appello. Si ritiene utile osservare che l'appello è stato proposto senza prima interessare la Regione Siciliana, cliente e destinatario della sentenza del TAR della Sicilia;

che la relata di notifica del citato appello così recita : «(...) ho notificato l'atto al dott. (...), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Dino Lo Giudice, suo procuratore costituito in giudizio (...)»;

che il succitato avv. Lo Giudice era deceduto nel 1995 ed il ricorrente aveva proceduto a nominare quale nuovo domiciliatario altro avvocato del foro di Catania con atto notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e depositato agli atti di causa del TAR e quindi del Consiglio di giustizia amministrativa;

che all'udienza di merito del 7 gennaio 2002 il relatore, dott. Carbone, osservava che mancava la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e, quindi, si procedeva ad un rinvio;

che detta notifica non è mai stata effettuata per il semplice motivo che il destinatario (avv. Lo Giudice) era deceduto da sei anni;

che la sentenza del TAR di Catania è stata notificata, nel frattempo, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 21 novembre 2001;

che sino al 20 gennaio 2002 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo poteva legittimamente produrre appello, notificandolo questa volta al nuovo domiciliatario (che aveva notificato la sentenza del TAR di Catania all'Avvocatura) e che detto termine scadeva dopo l'udienza di merito del 7 gennaio 2002, nella quale veniva fatta rilevare l'inesistenza del processo per mancata notifica del ricorso;

che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo chiedeva chiarimenti sulla notifica all'Avvocatura Distrettuale di Catania senza avere conferma dell'avvenuta notifica;

che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo insisteva nel ricorso – anzichè chiedere la cancellazione dello stesso – ed alla nuova udienza del 20 febbraio 2003, pur essendo l'Avvocatura Distrettuale dello Stato perfettamente a conoscenza dell'illegittimità ed illiceità del ricorso prodotto, né produceva la «cartolina di ritorno» comprovante la notifica né depositava la raccomandata restituita al mittente e di cui non si conosce la dichiarazione apposta dal postino né alcuna dichiarazione che il ricorso non era stato notificato per l'evidente errore della stessa Avvocatura;

che il Consiglio di giustizia amministrativa, a fronte della richiesta di trattazione nel merito della causa, poiché era cambiato il relatore, è stato tratto in errore dal comportamento processuale dell'Avvocatura dello Stato di Palermo e non ha, quindi, controllato che l'appello fosse effettivamente stato notificato, sul presupposto – erroneo – che la causa era già incardinata e che quindi tale adempimento processuale era stato effettuato;

che il Consiglio di giustizia amministrativa in data 30 dicembre 2003 ha pubblicato la sentenza n. 363/03 di merito, di annullamento della sentenza del TAR di Catania, con evidenti danni morali, da *stress* psicofisico, oltre che economici, per il dipendente in questione, in un processo che non si era instaurato in quanto il ricorso non era stato notificato al convenuto;

che quanto sopra narrato potrebbe essere indicativo di una grave situazione di persecuzione e di *mobbing* effettuata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo contro un cittadino italiano;

che qualora ciò fosse acclarato sarebbe una gravissima situazione di violazione dei doveri d'ufficio di correttezza, imparzialità e del codice professionale deontologico,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda disporre un'ispezione straordinaria presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo per accertare:

se tutti i ricorsi vengano trattati con la stessa tempestività, con la proposizione del ricorso in appello dopo appena tre mesi dal deposito della sentenza di primo grado, non notificata dalla controparte, e ciò nonostante il periodo feriale (agosto), o se invece si verifichino situazioni di accanimento come nel caso descritto, fortemente sospetto di *mobbing*;

se sia normale procedura dell'Avvocatura dello Stato di Palermo proporre autonomamente eventuale appello avverso le sentenze negative senza prima avere consultato la Pubblica Amministrazione interessata, che in ipotesi potrebbe non avere più interesse a perseguire il giudizio;

se l'attività svolta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, nel caso rappresentato, sia stata improntata ai dovuti criteri di legalità, probità e correttezza che devono caratterizzare l'azione dei pubblici uffici e dei pubblici dipendenti o se invece sia ipotizzabile un comportamento *contra legem* o comunque censurabile sotto altre forme;

se sia normale comportamento dell'Avvocatura dello Stato ottenere provvedimenti in danno dei cittadini, traendo in errore il magistrato giudicante come nella fattispecie sopra descritta.

(4-06886)

(1° giugno 2004)

Risposta. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato che il dipendente regionale, citato nell'interrogazione presentata, ha proposto ricorso, notificato l'11.8.94 davanti al TAR della Sicilia, Sezione di Catania, contro l'Amministrazione d'appartenenza, chiedendo l'annullamento del decreto n. 3361 del 30.5.1994, adottato dall'Assessore regionale alla Presidenza.

L'atto impugnato annullava un precedente provvedimento con il quale all'interessato era stata attribuita la qualifica di dirigente superiore; ciò faceva seguito ad un parere del Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo, condiviso dall'Amministrazione, che aveva ritenuto illegittimi gli inquadramenti operati nei confronti di un gruppo di dipendenti statali transitati alla Regione, del quale faceva parte l'interessato.

Nel corso del giudizio sono intervenute ordinanze cautelari sia in primo sia secondo grado; il TAR di Catania ha inoltre rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 2 della legge regionale n. 21 del 9.5.86, alla stregua della quale erano avvenuti gli inquadramenti ed ha poi, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, accolto il ricorso (sentenza n. 931 dell'8.5.201), sul presupposto che la decisione della Corte Costituzionale (n. 185 del 23.5.1995) avesse eliminato la norma che rendeva illegittimo l'inquadramento inizialmente effettuato.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, su appello dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato, ha infine annullato la decisione del TAR (sentenza n. 363 del 30.12.2003).

Lo sviluppo del procedimento (salvo l'incidente di costituzionalità) è dunque stato quello normale per i ricorsi amministrativi, con proposta d'istanza di sospensione, nei quali (a parte le pronunzie interinali e provvisorie concernenti tale richiesta) gli atti giurisdizionali che decidono sul merito della controversia sono costituiti esclusivamente dalla sentenza del TAR e da quella (eventuale) del giudice d'appello.

Il Consiglio di giustizia amministrativa, condividendo quanto sostenuto dalla difesa dell'Amministrazione, ha evidenziato che – contrariamente a quanto ritenuto dal TAR di Catania – la pronunzia n. 185/95 della Corte Costituzionale aveva annullato solo una parte dell'art. 2 della legge regionale 21/86, senza che ciò refluisse in alcun modo sulla materia del contendere a vantaggio del dipendente in questione; e ciò poiché il vizio dell'iniziale inquadramento attribuitogli derivava dalla violazione dell'art. 12 della citata legge regionale 21/86, essendo il ricorrente privo dei requisiti richiesti da tale disposizione; anche sotto altri profili – aggiunge la pronunzia del Consiglio di giustizia amministrativa – le pretese del ricorrente apparivano prive di presupposto.

In punto di fatto, dunque, oltre che di diritto, la pronunzia del giudice d'appello evidenzia molto nettamente l'assenza di fondamento (anche dopo la pronunzia della Corte Costituzionale) delle pretese del dipendente in questione.

Il predetto ricorso fa parte di un filone di controversie, d'identico oggetto e contenuto, promosse da numerosi dipendenti regionali provenienti dall'Amministrazione statale per contestare – in fattispecie analoghe a quella del dipendente in questione – l'annullamento dei provvedimenti con i quali erano inizialmente stati inquadrati.

Salvi due ricorsi (proposti davanti al TAR di Catania) tutti i procedimenti sono stati proposti davanti al TAR di Palermo, che ha deciso tutte le controversie in senso favorevole all'Amministrazione regionale, pienamente condividendo le tesi difensive apprestate dall'Avvocatura dello Stato di Palermo.

Del pari, tutti gli appelli che sono stati proposti dai dipendenti rimasti soccombenti in primo grado sono stati rigettati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, risultando perciò l'Amministrazione vittoriosa in entrambi i gradi di giudizio.

Il TAR di Catania ha invece accolto il gravame d'altro dipendente (sentenza 1404/97); ma la pronunzia, su appello dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, è stata annullata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con sentenza 518/98.

Il TAR di Catania ha altresì accolto, come già si è detto, il ricorso del dipendente citato (sentenza n. 931/01, anche questa, come già detto, riconosciuta errata dal Consiglio di giustizia amministrativa e perciò annullata con la decisione n. 363/03 in precedenza citata).

L'identità delle questioni e delle pretese dedotte in tutti i giudizi promossi dai dipendenti regionali trovatisi in analoga situazione e le numerosissime pronunzie del giudice di secondo grado, tutte favorevoli e tutte antecedenti la proposizione dell'appello, escludevano evidentemente qualsiasi margine d'apprezzamento in ordine alla proposizione dell'impugnazione (salva l'inimmaginabile ipotesi di una fraudolenta volontà di favorire l'interessato, rispetto a tutti gli altri dipendenti in situazione analoga e di violare a tal fine la norma che, secondo tutte le pronunzie giudiziali del giudice d'appello, rende illegittimi gli originari inquadramenti).

L'atto d'appello è stato notificato alla parte – il ricorrente – secondo le prescrizioni dell'art. 330 del codice di procedura civile, nel domicilio eletto per il giudizio: («al dott. ... elettivamente domiciliato in questa via Oberdan 206 presso lo studio dell'avvocato Dino Lo Giudice...»).

Va rilevato, in proposito, che:

a) nel ricorso introduttivo il ricorrente risultava «elettivamente domiciliato in Catania, via Oberdan 206, presso lo studio del proc. leg. Dino Lo Giudice...;

b) la sentenza del TAR indica nell'intestazione che il ricorso è stato proposto dall'interessato «... rappresentato e difeso dagli avvocati

Dino Lo Giudice e Vincenzo Rocchè ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Catania, via Oberdan 206».

Successivamente alla proposizione dell'appello, l'Avvocatura dello Stato di Catania segnalò a quella di Palermo (nota n. 21250 dell'1.12.01) che la sentenza le era stata notificata, in data 21.11.01, inviando la copia notificata. In tale copia la notifica della sentenza viene effettuata «su istanza come in atti», senza alcuna modifica rispetto a quanto risultante dalla intestazione della decisione.

Va precisato, per completezza, che sul frontespizio della copia notificata risulta apposto il timbro dell'avv. Gabriella Grimaldi «via Oberdan 206, Catania», con indicazione, cioè, di uno studio professionale coincidente con quello presso il quale era avvenuta la notifica dell'appello.

Quest'ultimo era stato notificato – non avendo l'ufficiale giudiziario rinvenuto, al momento della notifica, il destinatario nel domicilio eletto – ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile, il quale, com'e noto, dispone per tale ipotesi che la notifica si completa (ed è pienamente valida) con il compimento delle tre formalità previste, tali da garantire ampiamente la conoscenza dell'atto: e cioè, il deposito della copia nella casa comunale; l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio presso i quali la notifica viene effettuata; la spedizione di raccomandata, che di ciò dà ulteriore notizia. Tale procedura, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, dà di per sè assoluta garanzia di conoscenza, sicché «resta irrilevante la consegna di detta raccomandata» (Cassazione 20.11.2000 n. 14986; Cassazione 14.1.2002 n. 359; Cassazione 27.6.94 n. 6187; Cassazione sezioni unite 5.11.81 n. 5825).

Poiché, peraltro, il giudizio d'appello era stato rinviato a nuovo ruolo per l'eventuale produzione dell'avviso di ricevimento (se esistente), l'Avvocatura dello Stato di Palermo lo richiedeva più volte all'Avvocatura dello Stato di Catania, che aveva curato la notifica, senza che, peraltro, quest'ultima lo rinvenisse.

Essendone dunque impossibile la produzione ed essendo pienamente valida la notifica dell'appello, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, non restava altra scelta alla difesa dell'Amministrazione che chiedere al Consiglio di Giustizia la decisione del gravame; le cui ragioni processuali e di merito – così come in tutti i precedenti analoghi giudizi di secondo grado – venivano ritenute, come si è detto, pienamente fondate dal Consiglio di giustizia amministrativa, che lo accoglieva, escludendo qualsiasi fondamento nelle pretese del dipendente.

Successivamente, l'interessato proponeva, contro la pronunzia del Consiglio di Giustizia, ricorso per revocazione, a fondamento del quale sostiene che la sentenza sarebbe viziata da errore di fatto, per non avere tenuto conto che la notifica dell'appello era stata effettuata presso lo studio dell'avv. Dino Lo Giudice, in realtà deceduto sin dal 1995, come tempestivamente segnalato dal ricorrente con atto ritualmente notificato e depositato nel corso del giudizio di primo grado.

Con nota del 6.5.2004, n. 141615, l'Amministrazione inoltrava all'Avvocatura dello Stato di Palermo una lettera dell'interessato e del suo legale alla quale era allegata copia di una «istanza di fissazione per riassunzione e nuova elezione di domicilio» datata 26.5.95 e depositata nel corso del giudizio d primo grado.

Tale istanza non è compresa – presumibilmente per semplice disguido – fra gli atti inviati dall'Avvocatura dello Stato di Catania a quella di Palermo ai fini dell'appello, né è stata successivamente inoltrata o segnalata a quest'ultima; l'Avvocatura dello Stato di Palermo non ha potuto, quindi, tenerne conto nel predisporre e notificare l'appello.

Va, peraltro, osservato che nella istanza del 26.5.95 viene dichiarato di «rieleggere domicilio presso il dr. proc. leg. Gabriella Grimaldi Lo Giudice nello stesso studio già del compianto marito in Catania, via Oberdan 206».

È certamente da ritenere che il Consiglio di giustizia amministrativa – a differenza dell'Avvocatura dello Stato di Palermo che non ha mai conosciuto l'istanza prima dell'inoltro da parte dell'Amministrazione con la ricordata nota del 6.5.2004 – non può non avere avuto conoscenza di tale dichiarazione, essendo la stessa compresa fra gli atti inclusi nel fascicolo d'ufficio, necessariamente da esaminare ai fini della pronunzia; e può ragionevolmente supporsi che la notifica dell'appello alla parte (non al suo difensore) nel domicilio eletto in Catania, via Oberdan 206, presso lo studio dell'avv. Dino Lo Giudice – studio esattamente coincidente con il domicilio «rieletto» in seno alla istanza del 26.5.95 – sia stata ritenuta dal Consiglio di Giustizia pienamente valida, in armonia con il più volte ricordato insegnamento della Suprema Corte in ordine alla applicazione dell'art. 140 del codice di procedura civile, ed alle modalità di notifica dal medesimo previste.

In ogni caso, il problema costituisce specifico oggetto del ricorso in revocazione, e spetterà al Consiglio di Giustizia Amministrativa pronunziarsi in proposito.

Va evidenziato, peraltro, che l'Avvocatura dello Stato di Palermo, in evidente ossequio a quei criteri di trattazione «giustiziale» delle controversie in cui sono parti le Amministrazioni istituzionalmente difese, ha suggerito alla Regione, con nota n. 14718 del 14.5.2004, di attendere l'esito del giudizio di revocazione prima di porre in attuazione la sentenza d'appello del Consiglio di giustizia amministrativa, benchè sulla sua efficacia nessun effetto sospensivo discenda dalla proposizione del giudizio di revocazione.

In conclusione, il comportamento dell'Avvocatura dello Stato di Palermo appare non solo, in coerenza con le tradizioni dell'Istituto, assolutamente lineare, corretto e doverosamente finalizzato ad una leale difesa delle ragioni dell'Amministrazione assistita, ma addirittura di fatto «necessitato» in presenza delle numerosissime precedenti sentenze di secondo

grado, sulla medesima questione, tutte integralmente favorevoli all'Amministrazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(25 novembre 2004)

RIGONI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

a seguito dell'alluvione del 23 settembre 2003 il comune di Carrara si trova sull'orlo del collasso economico per aver anticipato i finanziamenti per le opere più urgenti;

il disavanzo fra le spese effettuate e quanto assegnato al Comune, a seguito dell'ordinanza della Protezione civile n. 3326 del 7 novembre 2003, ammonta difatti a circa 28 milioni di euro, cifra cui il Comune non può far fronte con risorse proprie;

sulla base della prima ricognizione dei danni subiti e della rendicontazione delle spese per le somme di massima urgenza era stata fatta una prima stima di 28 milioni di euro, concordata con lo stesso direttore della protezione civile, dottor Bertolaso, laddove lo stanziamento effettivo è stato ridotto a 10 milioni di euro;

i dieci milioni di euro che il Governo ha stanziato in favore delle zone alluvionate sono senz'altro insufficienti, a fronte di 68.872.433,50 euro, cifra necessaria ad indennizzare imprese e cittadini, e a fronte dei 38.031.900,30 euro già spesi dal Comune per fronteggiare le emergenze;

lo stesso presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, aveva richiesto al Governo di "stanziare risorse adeguate per superare l'emergenza nell'intera area colpita";

la straordinarietà degli eventi atmosferici richiede ed impone interventi tempestivi di carattere pubblico per affrontare la difficile situazione determinatasi,

si chiede di sapere se il Governo intenda attivare interventi urgenti affinché siano individuate procedure d'urgenza per l'erogazione di risorse necessarie ed indifferibili, per far fronte alla grave crisi in cui versa il comune e la collettività tutta di Massa Carrara a seguito dell'alluvione.

(4-06216)

(25 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Nei giorni 23 e 24 settembre 2003 un'ondata di maltempo si è verificata nella provincia di Massa Carrara.

A seguito di questi eventi atmosferici, in data 29 settembre 2003, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza fino al 30 settembre 2004, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2005.

Con l'ordinanza di protezione civile n. 3325 del 7 novembre 2003, relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni sul territorio della provincia di Massa Carrara, l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato con il compito di adottare tutte le necessarie iniziative per il ripristino delle normali condizioni di vita.

Con la predetta ordinanza sono stati stanziati 10 milioni di euro.

La successiva ordinanza di protezione civile n. 3332 del 19 gennaio 2004 recante «ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dei decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355», ha stabilito i limiti di impegno relativi ai mutui che le regioni o i Commissari delegati possono autorizzare.

In particolare, per gli eventi alluvionali del 23 e 24 settembre 2003, sono stati assegnati limiti d'impegno pari a 250.000,00 euro a decorrere dal 2005 e dal 2006. L'accensione dei mutui effettuati presso la Cassa Depositi e Prestiti è di complessivi 5.466.695,46 euro.

Infine il Dipartimento della protezione civile, con l'art. 26, comma 3, del disegno di legge sulle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, è stato autorizzato ad erogare contributi per la prosecuzione degli interventi e la realizzazione delle opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge n. 225 del 1992.

Con il predetto articolo sarà autorizzata una spesa annua di complessivi 50 milioni di euro, in 15 anni, a decorrere dal 2005, ripartiti secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro per i rapporti con il parlamento
GIOVANARDI

(23 novembre 2004)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che già lo scorso anno l'interrogante ha presentato un atto di sindacato ispettivo sulla incomprensibile decisione di chiudere, nelle ore pomeridiane del periodo estivo, l'Ufficio centrale delle Poste a Fasano (Brindisi);

che dai responsabili provinciali e regionali, contattati dallo scrivente, fu sostenuto che il grave inconveniente non si sarebbe più ripetuto negli anni successivi;

che invece anche quest'anno è ricomparso il cartello con il quale viene comunicato che gli uffici resteranno aperti al pubblico dalle ore 8 alle 13,30 e che il sabato la chiusura verrà anticipata di un'altra ora;

che nello stesso avviso viene suggerito di rivolgersi nelle ore pomeridiane all'ufficio postale più vicino, che poi è quello di Ostuni, distante circa 30 chilometri;

che si tratta di una decisione assolutamente non condivisibile e non accettabile, che dimostra come le Poste Italiane sembrino non conoscere che Fasano è la seconda città, e non soltanto per numero di abitanti, dopo il capoluogo provinciale e che è interessata da una consistente attività turistica, presente in particolare nel periodo estivo;

che ovviamente vi sono proteste da parte dei cittadini e dei turisti ed anche da parte dell'Amministrazione comunale;

rilevato che è necessario ripristinare il servizio per l'intera giornata presso l'Ufficio centrale delle Poste di Fasano, senza possibilità di scusanti per il solito ritornello sulla carenza di personale e la necessità delle ferie per gli operatori,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere urgenti iniziative al riguardo presso le Poste Italiane.

(4-07164)

(28 luglio 2004)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in merito all'intervento di razionalizzazione, attuato nei confronti dell'ufficio postale di Fasano in provincia di Brindisi, ha comunicato che l'iniziativa, effettuata mediante la sospensione del turno pomeridiano di apertura, avviata il 19 luglio 2004 è terminata il 31 agosto 2004.

Secondo quanto riferito, i provvedimenti di razionalizzazione estiva consistono in iniziative ordinarie e consolidate, a carattere temporaneo, adottate dall'azienda nei confronti di quegli uffici postali che, durante il periodo estivo, registrano flussi di traffico particolarmente esigui.

La stessa società ha reso, poi, noto che, nel caso in esame, al fine di prevenire eventuali disagi, ha adottato un criterio «baricentrico» assicurando per tutta la durata dell'intervento di razionalizzazione in parola, l'apertura pomeridiana degli uffici postali di Brindisi centro, di Francavilla Fontana centro e di Ostuni centro.

Stando a quanto comunicato, l'apertura pomeridiana dell'ufficio postale di Ostuni centro è stata decisa per agevolare la clientela appartenente al bacino composto dai comuni adiacenti (Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino Fasano).

In conclusione, la concessionaria ha fatto presente che dal 1° settembre 2004 l'ufficio postale di Fasano centro ha ripreso ad osservare l'orario di apertura ordinario.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(22 novembre 2004)

TOMASSINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

partite di manufatti di provenienza estera imbottiti con penne e piume sono state immesse in commercio sul territorio nazionale senza avere, per quanto attiene l'etichettatura, le caratteristiche di conformità previste dalla normativa di settore;

in base a quanto previsto dall'ordinanza 14 ottobre 1981 del Ministero della sanità, «Disciplina igienica delle piume, mezze piume e piumini destinati alla imbottitura», i manufatti di provenienza estera imbottiti con piume, mezze piume e piumini, per poter essere immessi sul mercato nazionale, devono recare, a cura dell'importatore o di chiunque altri li immette sul mercato, una scritta indelebile o una etichettata inamovibile con le indicazioni del paese di origine o di provenienza del manufatto; il nome e la sede dell'impresa importatrice e distributrice dei manufatti; la dichiarazione che il materiale d'imbottitura è stato sottoposto al procedimento di bonifica o ad altro procedimento capace di conseguire i medesimi effetti di bonifica igienico-sanitari;

l'immissione sul mercato dei manufatti di provenienza estera imbottiti con penne e piume è soggetta alla vigilanza e al controllo degli Uffici di Sanità Aerea e Marittima facenti capo alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute, così come vi dipendono i Posti di Ispezione Frontaliera preposti ai controlli sanitari sulle importazioni delle piume e delle penne destinate all'imbottitura;

considerato che:

a seguito della segnalazione dei suddetti fatti alla competente Direzione Generale della Sanità veterinaria, quest'ultima ha invitato i competenti Uffici di Sanità marittima aerea e frontaliera e gli Uffici di Unità territoriali ad effettuare controlli più stringenti e a voler mettere in atto ogni misura ritenuta idonea e necessaria a rafforzare le attività di vigilanza sanitaria in occasione di importazioni delle merci predette;

a nulla sono valse tali raccomandazioni, registrandosi a tutt'oggi violazioni alla normativa prevista in materia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente, anche alla luce dei rischi connessi con l'influenza aviaria, attuare una valida ed efficace strategia di intervento per porre fine al perdurare di tali violazioni.

(4-06869)

(26 maggio 2004)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in esame, va precisato che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), coordinati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, effettuano, ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 14 ottobre 1981, il controllo e la vigilanza nelle ipotesi di presentazione alle dogane, di partite, in arrivo sul territorio nazionale da Paesi extra-Unione europea, costituite esclusivamente da manufatti imbottiti di penne e piume. Ai Posti di ispezione frontaliera (P.I.F.), coordinati dalla Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, competono i controlli sanitari sulle importazioni di materie prime di origine animale, comprese le penne e piume, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 e della decisione della Commissione Europea del 6 febbraio 2004, contenente misure di protezione contro l'influenza aviaria per alcuni prodotti di origine animale, provenienti dal sud-est asiatico.

L'ordinanza menzionata stabilisce che i manufatti, imbottiti di penne e piume di provenienza estera, per poter essere immessi nel mercato nazionale, devono recare una scritta indelebile, o un'etichetta inamovibile, con le indicazioni del paese d'origine o di provenienza, il nome dell'impresa importatrice e distributrice dei capi, e la dichiarazione che il materiale d'imbottitura sia stato sottoposto ad idoneo procedimento di bonifica igienico-sanitaria.

La Direzione generale competente, a seguito di una segnalazione su capi imbottiti non in regola con la citata ordinanza, trasmessa dalla 12ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, ha invitato i direttori di tutti gli USMAF, con nota del 27 febbraio 2004, «a voler mettere in atto ogni misura ritenuta idonea e necessaria al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sanitaria in occasione di importazione dei manufatti imbottiti con penne e piume».

Va ricordato che, non esistendo al momento alcuna normativa che comporti l'obbligo per l'Agenzia delle Dogane di segnalare all'USMAF, territorialmente competente, l'arrivo alla frontiera dei prodotti da sottoporre a controlli, la vigilanza sanitaria è correlata al livello di collaborazione delle autorità locali; tale collaborazione, pur richiesta costantemente dal Ministero della Salute, presenta aspetti di variabilità sul territorio nazionale.

Per alcune frontiere (porti, aeroporti e dogane terrestri) è presente una prassi consolidata di segnalazione, da parte delle autorità doganali all'USMAF competente, del transito della merce in oggetto, consentendo così il controllo documentale, sempre accompagnato da accertamenti ispettivi

e, talora, da campionamenti a fini analitici, per la determinazione della contaminazione batterica.

Per altre località di frontiera, peraltro, non vi è la sicurezza che la nazionalizzazione di capi d'abbigliamento in questione sia sempre preceduta dall'espletamento della necessaria vigilanza sanitaria.

Il Ministero della salute, al fine di porre rimedio a tale disomogeneità, ha istituito un tavolo di confronto con l'Agenzia delle Dogane.

L'abolizione dei controlli alle frontiere comunitarie per gli Stati membri, ulteriormente aumentati dopo l'allargamento dell'area comune dal 1° maggio 2004, ha reso, di fatto, meno incisivo il controllo sull'osservanza delle prescrizioni contenute nell'ordinanza del 1981, con la possibilità dell'immissione sul mercato nazionale di manufatti imbottiti provenienti da Paesi extra-europei e sdoganati in altri paesi membri, o prodotti in quest'ultimi, ma non sottoposti a controlli al momento dell'entrata in Italia.

Al fine, pertanto, di monitorare sul territorio nazionale la presenza delle partite irregolari e di esaminarne la provenienza e le modalità di arrivo (comprese le possibili «triangolazioni»), il Ministero della salute auspica un coinvolgimento dei servizi territoriali competenti delle Aziende Sanitarie Locali.

Si precisa che, nel corso del 2003, gli USMAF hanno sottoposto a controllo sanitario 1944 partire di manufatti in piuma d'oca (indumenti, trapunte, etc.), provenienti dai paesi extra-europei, delle quali 7 non sono state ammesse all'importazione per irregolarità di varia natura, emerse nel corso dei controlli.

Tutte le partite hanno subito un controllo documentale, mentre i controlli ispettivi e/o analitici hanno interessato 393 partite (circa il 20%); il valore di tale percentuale rileva, se si tiene presente che i controlli analitici sono effettuati qualora le partite siano sprovviste di certificazione o con una certificazione indicante un valore del «numero di ossigeno» tra 4 e 20.

Il controllo ispettivo riguarda, soprattutto, la verifica delle etichettature e viene effettuato, di norma, sulle prime importazioni di un nuovo produttore e per ogni nuovo importatore, mentre nelle spedizioni successive viene effettuato a campione, anche in considerazione del conseguente allungamento dei tempi di sosta nel porto e dei disagi, anche di tipo economico, arrecati all'importatore.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(26 novembre 2004)